ALLEGATO A)

GLOSSARIO

Attività libero-professionale intramuraria (ALPI): attività che il personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario a rapporto di lavoro esclusivo, può esercitare fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, nelle sedi individuate dall'Azienda.

Attività libero-professionale extramuraria: attività che i dirigenti sanitari a rapporto di lavoro non esclusivo possono esercitare al di fuori delle sedi aziendali; non ha limiti di volumi e consente di avere la partita IVA.

Attività aziendale a pagamento: attività – non compresa nelle competenze istituzionali ordinarie - richiesta a pagamento all'Azienda da terzi, e resa, all'interno o all'esterno delle strutture aziendali, attraverso i propri dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo.

Atto di indirizzo e coordinamento: atto regolamentare adottato dal Governo con DPCM per regolamentare alcuni aspetti della libera professione.

Autorizzazione all'ALPI nella disciplina di appartenenza: passaggio necessario per svolgere la libera professione intramuraria; è rilasciata dalla SSD Libera Professione.

Autorizzazione all'ALPI in una disciplina diversa da quella di appartenenza: passaggio necessario per svolgere la libera professione intramuraria in una disciplina diversa nei casi previsti; è rilasciata dalla SSD Libera Professione, con il parere favorevole del Collegio di Direzione e consultate le OO.SS. nei casi previsti.

Collegio di direzione: organo aziendale cui è affidato il compito di collaborare nell'organizzazione dell'ALPI: individuazione degli spazi, delle condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, dei criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.

Commissione paritetica di verifica: organismo aziendale preposto alle verifiche sui volumi prestazionali (art. 54, comma 5 CCNL 2000) e sugli effetti dell'ALPI sull'organizzazione dei servizi istituzionali. Alla Commissione competono anche le proposte di sospensione dell'autorizzazione in presenza di comportamenti non conformi.

Contabilità separata: procedura contabile dalla quale deve risultare tutta la rendicontazione dei costi diretti ed indiretti connessi all'espletamento della libera professione. Tale contabilità non può presentare disavanzo.

Costi aziendali: l'insieme dei costi diretti e indiretti. **Costi diretti** sono tutti quelli che concorrono direttamente allo svolgimento della libera professione; Indicativamente sono: allestimento, affitti, utenze e servizi, ammortamento e manutenzione di immobili e attrezzature, materiale di consumo, software. I costi sono recuperati con le modalità previste dal regolamento. **Costi indiretti** sono tutti quelli che non concorrono direttamente allo svolgimento della libera professione ma che interagiscono comunque con essa e devono essere integralmente recuperati; indicativamente sono: costi amministrativi generali e specifici (assicurativi, fiscali), compensi al personale di supporto indiretto, trattenuta per il fondo di perequazione, trattenuta per il fondo per la prevenzione e per la riduzione delle liste di attesa.

Dirigenti sanitari: i dirigenti medici, gli odontoiatri ed i dirigenti laureati delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici).

Disciplina di appartenenza: è la disciplina di assunzione nella quale si viene incardinati giuridicamente. La libera professione si esercita di norma soltanto in essa e le eccezioni previste sono oggetto di specifica autorizzazione.

Fondo perequativo: fondo contrattuale alimentato da una trattenuta sul totale dei proventi per l'ALPI non inferiore al 5 %. È destinato ai dirigenti sanitari che hanno una limitata possibilità oggettiva di accesso alla libera professione. I criteri di ripartizione nonché le strutture aziendali coinvolte, sono individuati in sede di contrattazione integrativa (art. 57, comma 2 CCNL 2000).

Linee di indirizzo regionali: disciplina regionale dell'ALPI in applicazione delle previsioni dell'art. 56, comma 2 CCNL 2000 e dell'art. 1, comma 3 del DPCM 27.3.2000.

IRAP: imposta regionale sulle attività produttive. È pari all'8,5 % dell'onorario. Il soggetto passivo è l'azienda sanitaria che ne recupera l'onere ribaltandolo sulla tariffa.

Nomenclatore regionale: elenco completo di tutte le prestazioni erogabili dal servizio sanitario regionale.

Onorario: sinonimo di compenso negoziato. La legge n. 248/2006 (cosiddetta legge Bersani) ha eliminato i minimi ordinistici cui fa riferimento la lettera g) dell'art. 57, comma 2 CCNL 8.6.2000.

Opzione: scelta individuale legata al passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa. Deve essere esercitata entro il 30 novembre di ciascun anno.

Orario di lavoro: orario contrattualmente dovuto dal dipendente.

Orario di servizio: periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture e l'erogazione dei servizi all'utenza.

Personale di supporto: personale del comparto che collabora allo svolgimento della libera professione intramuraria. Il supporto può essere diretto o indiretto. I dipendenti del comparto nel prestare il supporto alla libera professione svolgono attività istituzionale – e non libera professione – e, qualora operanti nell'ambito dell'orario di lavoro ordinario, vengono individuati con criteri trasparenti e su base volontaria e remunerati con specifiche quote di salario accessorio definite in sede di contrattazione integrativa. Tale costo viene previsto nella tariffa.

Tariffa: costo della prestazione per il cittadino. È composta dall'onorario del medico e dal recupero di tutti i costi diretti ed indiretti. Il tariffario completo deve avere la massima diffusione e accessibilità da parte dell'utenza.

Volumi prestazionali: tetto di attività per la libera professione. Può essere prestazionale o orario. La determinazione dei volumi prestazionali erogabili complessivamente dal personale assegnato a ciascuna unità operativa è stabilito in sede di definizione annuale di budget. Detti volumi non possono comunque superare i volumi di attività prestata in regime istituzionale e sono funzionali alla garanzia del rispetto dei tempi massimi di attesa indicati dalla Regione.